

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI

Bari, 15 marzo 2012

Comune di Polignano a Mare
in persona del Sindaco p.t.
Viale delle Rimembranze 21
70044 – Polignano a Mare (Ba)

Anticipata via fax 0804249295

Preg. mo Sig.
Dirigente dell'Ufficio Tecnico
del Comune di Polignano a Mare
Struttura Urbanistica ed Edilizia Privata
Ing. G. Stama
Viale delle Rimembranze n. 13
70044 – Polignano a Mare (Ba)

Oggetto: indagine di mercato per la selezione di minimo cinque operatori economici da invitare alla trattativa negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale di consulenza per la redazione del piano urbanistico generale (P.U.G.) comprensivo della relazione geologica e della relativa valutazione ambientale strategica (V.A.S.). Segnalazione urgente.

In nome e per conto dell'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA, con sede in Bari, via Junipero Serra 19, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. geol. Alessandro Reina, che sottoscrive la presente per ratifica ed elegge ai presenti fini domicilio presso il mio studio in Bari, via Cardassi 58, espongono quanto segue.

Con l'avviso richiamato in oggetto, codesta Amministrazione ha attivato le procedure relative all'affidamento di un complesso incarico tecnico concernente la consulenza ed assistenza nella redazione del P.U.G. compresa la necessaria Relazione Geologica e la relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili nell'ambito della stessa Amministrazione.

Il predetto avviso indicava quale termine di scadenza il 20.2.2012 e prevedeva che il 23.2.2012 si sarebbe provveduto, in seduta pubblica, al preliminare accertamento di validità dei plichi pervenuti e dei documenti contenuti ed alle operazioni di finalizzate all'ammissione o alla esclusione motivata dei concorrenti; con nota del 23.2.2012, tuttavia, quest'ultima seduta veniva rinviata a data da

destinarsi in attesa della designazione della commissione esaminatrice.

Ciò premesso, preme rimarcare che la redazione della relazione geologica richiesta dall'avviso in oggetto è prestazione che necessita di una peculiare professionalità, rientrando infatti la stessa nella competenza esclusiva del tecnico geologo, così come previsto dall'art. 3 L. n. 112/63 e dall'art. 41 D.P.R. 328/01.

Senonchè, al punto 2, l'avviso in parola prevede che: *“Si precisa che per la redazione della Relazione Geologica, prestazione compresa nel presente incarico, l'eventuale affidatario si potrà avvalere di un qualificato ed idoneo professionista a sua scelta. Rientra nella prestazione professionale richiesta al professionista incaricato anche la redazione della Relazione Geologica per cui l'eventuale affidatario si potrà avvalere di un qualificato ed idoneo professionista a sua scelta. [...] L'incarico dovrà essere svolto dal soggetto affidatario con proprio personale e mediante la propria organizzazione, con l'eccezione, eventualmente, della necessaria Relazione Geologica che dovrà essere effettuata, comunque, da un qualificato ed idoneo professionista scelto dal soggetto incaricato”*.

La clausola in questione è dunque connotata da evidente genericità laddove prevede che *“l'eventuale affidatario si potrà avvalere di un qualificato ed idoneo professionista a sua scelta”*, laddove invece tale professionista può essere unicamente il geologo; nulla è detto, inoltre, in ordine alle modalità con le quali deve essere regolato l'eventuale rapporto lavorativo e/o professionale che dovrà instaurarsi tra l'affidatario ed il geologo nell'ipotesi che qui viene in rilievo.

In tal senso, la ridetta clausola di gara – ove non correttamente interpretata e nell'ipotesi in cui codesta Amministrazione non ne chiarisca la portata precettiva – rischierebbe di porsi in contrasto con l'art. 91, co. 3, d.lgs 163/2006 nella parte in cui quest'ultima norma statuisce che: *“in tutti gli affidamenti di cui al presente articolo, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista”*.

In proposito, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che *“Non viene assicurato il rispetto del divieto del subappalto riguardo al compimento delle relazioni geologiche allorché nel bando non sono chiarite, neppure in via indiretta (cioè ponendo un esplicito divieto di subappalto), le*

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI


modalità mediante le quali può essere definito il rapporto giuridico tra il progettista ed il geologo che sarà incaricato di redigere la relazione geologica." (Cons. Stato, sez. V, 16.3.2005 n. 1075, nonché l'AVCP, nei pareri n. 52 dell'11.3.2010 e n. 3/2002).

In conclusione, la surriportata clausola, ove fosse interpretata nel senso di consentire l'ammissione alla gara dei partecipanti che non esplicitino *ex ante* il loro rapporto professionale con il geologo, sarebbe palesemente illegittima e lederebbe altresì, in modo manifesto, gli interessi e le prerogative professionali dei geologi medesimi, in quanto finirebbe con il consentire l'elusione del predetto divieto di subappalto.

In virtù di quanto precede, si invita codesto Comune a tener conto di quanto appena segnalato e a fornire conformi indicazioni alla commissione esaminatrice, affinché in sede di gara si interpreti la predetta clausola nell'unico senso possibile conforme a legge, evitando così di inficiare l'esito del procedimento.

Distinti saluti.

avv. Marco Lancieri



dott. geol. Alessandro Reina

(Presidente dell'Ordine Regionale dei)

Geologi della Puglia

